

Autotutela e giudicato

Roma, 11 giugno 2013

Docente

Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti



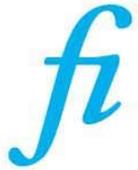
Quesiti posti a fine giornata del 30 maggio 2013

- Art. 58 produzione documenti “nuovi”
- Prescrizione spese processuali



Art. 57 divieto di nuove domande o nuove eccezioni nel giudizio di appello

- 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.**
- 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio**



Art. 58 produzione documenti “nuovi”

-Sent. n. 9224 del 18 aprile 2007 (ud. del 2 aprile 2007) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Cicala

-La facoltà di produrre nuovi documenti in grado di appello, sancita dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, subisce i limiti propri del giudizio di secondo grado (in cui non è consentito l'ampliamento della materia del contendere). Di conseguenza, è consentita la produzione in grado di appello solo di documenti che abbiano una mera funzione di supporto probatorio delle pretese e delle considerazioni già svolte da ciascuna delle parti, e non invece di documenti che determinino la necessità di ulteriori contestazioni o deduzioni (non essendo prevista in grado di appello la formulazione di motivi aggiunti).



Art. 58 produzione documenti “nuovi” limiti esempio

Sent. n. 66 del 15 maggio 2012 della Comm. trib. reg. di Palermo, Sez. distaccata di Catania, Sez. XXXIV

I documenti non depositati in primo grado non possono essere prodotti in appello, in quanto ciò costituisce una nuova prova, vietata nel sistema processuale tributario se la causa pende in appello. La Commissione rileva che: - la facoltà di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, che ammette “sempre” la produzione di documenti in appello, “non può essere esercitata in contrasto con l'art. 57, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti”; - da ciò discende che, in appello, nuovi documenti possono essere prodotti “soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte e non anche qualora determini, come nel caso che ci occupa, la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni”.

Nella specie, il ricorso era stato proposto avverso alcune cartelle esattoriali sulla base dell'omessa notifica delle previe cartelle di pagamento, e la relata concernente queste ultime era stata depositata solo in appello .



Art. 58 produzione documenti “nuovi”

- Sentenza n. 4027 del 14 marzo 2012 (ud 7 febbraio 2012) - della Cassazione
- Civile, Sez. V - Pres. D'ALONZO Michele - Est. BOTTA Raffaele - Pm.
- POLICASTRO Aldo
- TRIBUTI LOCALI - Tassa rimozione rifiuti solidi
- Con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione e falsa
- applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 24, in quanto la
- Pontificia Università Gregoriana avrebbe dedotto solo in appello che la
- pretesa esenzione trovava fondamento nell'art. 16 del Trattato
- lateranense.



Prescrizione spese processuali

-Decennale art. 2946 codice civile

fi

11 giugno 2013

Autotutela e giudicato



11 GIUGNO 2013 - Autotutela e giudicato

- Esercizio del potere di autotutela in materia tributaria
- Effetti del giudicato sull'esercizio del potere di autotutela
- Impugnazione dei provvedimenti di autotutela

fi

11 giugno 2013

Esercizio del potere di autotutela in
materia tributaria



Potere di autotutela

L'Autotutela consiste nella possibilità per il Comune di provvedere a risolvere conflitti:

- insorti con altri soggetti
- in relazione ai propri atti



Potere di aututela: fonti normative

- Art. 68 del D.P.R. 287/1992
- Art. 2 quater della Legge n. 656/1994
- Regolamento Comunale



Distinzione in base all'esito dell'esercizio dell'autotutela

attività di riesame conduce	<ul style="list-style-type: none">• conservazione• conferma• o incremento della pretesa tributaria	Autotutela cd. positiva
attività di riesame conduce	<ul style="list-style-type: none">• annullamento totale• annullamento parziale	Autotutela cd. negativa



Peculiarità dell'autotutela tributaria

a seguito di istanza della parte:

- il procedimento di riesame deve ritenersi avviato
- obbligo del Comune di concluderlo e comunicarne l'esito
- esito soggetto a controllo giurisdizionale

fi **Potere di autotutela: fonti normative comunali**

Regolamento comunale per l'esercizio dell'istituto dell'autotutela

fi **Potere di autotutela: fonti normative comunali**

Regolamento per l'esercizio dell'istituto dell'autotutela

Autotutela doverosa

Autotutela discrezionale

Autotutela d'ufficio

Autotutela in pendenza di giudizio



Potere di aututela: disciplina comunale

autotutela doverosa

I funzionari responsabili delle entrate hanno il potere-dovere di annullare in tutto o in parte, gli atti recanti uno dei seguenti vizi:

- a) errore di persona;
- b) errore sui presupposti dell'entrata;
- c) errore materiale di verifica o calcolo;
- d) duplicazione degli atti;
- e) omessa considerazione di regolari pagamenti



Caso in cui il Regolamento prevede dei termini per il procedimento di autotutela

Termine per la conclusione del procedimento di autotutela

Prima dell'azione giudiziaria di parte, la sospensione è disposta fino alla notificazione di un nuovo atto e il procedimento di autotutela viene concluso di regola **entro trenta giorni**, fatto salvo un maggior termine fino a **centottanta giorni** reso necessario dalla particolare complessità della fattispecie.

fi **Potere di autotutela: disciplina comunale**

autotutela discrezionale

I Fuori dai casi di **autotutela obbligatoria** e sempre **per ragioni di pubblico interesse**, i funzionari responsabili delle entrate hanno il potere discrezionale di annullare o revocare, in tutto o in parte, gli atti illegittimi o infondati, **previo riesame complessivo della fattispecie attraverso una revisione dei dati in possesso dell'ufficio, l'acquisizione di nuovi elementi e l'approfondimento della giurisprudenza**

fi **Potere di autotutela: disciplina comunale**

autotutela d'ufficio

A prescindere dall'istanza di parte, l'autotutela può essere esercitata anche d'ufficio, ove sia doverosa e dando priorità ai casi urgenti o di rilevanza generale.

In caso di riesame di un atto produttivo di effetti positivi per la parte, **questa viene preavvisata dell'avvio del procedimento di autotutela** per l'eventuale richiesta di un contraddittorio preventivo a mezzo di audizioni, osservazioni e memorie scritte documentate

fi **Potere di autotutela: disciplina comunale**

autotutela in pendenza di giudizio

A prescindere dall'istanza di parte, l'autotutela può essere esercitata anche d'ufficio, ove sia doverosa e dando priorità ai casi urgenti o di rilevanza generale.

In caso di riesame di un atto produttivo di effetti positivi per la parte, **questa viene preavvisata dell'avvio del procedimento di autotutela** per l'eventuale richiesta di un contraddittorio preventivo a mezzo di audizioni, osservazioni e memorie scritte documentate

fi **Potere di autotutela: disciplina comunale**

autotutela in presenza di giudicato

L'autotutela è ammessa anche sugli **atti divenuti definitivi**, per effetto della mancata impugnazione o **in forza di una sentenza di mera natura processuale passata in giudicato (giudicato formale)**

fi

11 giugno 2013

Effetti del giudicato sull'esercizio del
potere di autotutela



Giudicato e suoi effetti

Si ha il giudicato di una sentenza quando questa non venga impugnata nei termini di legge diventando definitiva, quindi non più assoggettata ad impugnazione (ad esclusione dei casi di revocazione ed opposizione di terzo) e costituendo titolo per l'azione esecutiva. Il titolo definitivo fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa



Giudicato

Formale: non più impugnabile

Sostanziale: fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa



Giudicato e autotutela

Il giudicato esclude la possibilità dell'autotutela

Tuttavia ...



Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Giudicato solo formale (la sentenza ha deciso solo sul rito, inammissibilità, improcedibilità, etc...)



Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Sentenza di merito ma parziale

Ha deciso solo su alcuni punti

Per le parti non coperte da giudicato



Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Giudicato di merito totale

Istanza relativi a motivi di legittimità
diversi da quelli decisi



CASI PARTICOLARI

**NULLITA' SENTENZA DERIVANTE
DA IRREGOLARE
COMUNICAZIONE UDIENZA**

CASSAZIONE 5454-2008



Giudicato

INTERNO

ESTERNO



Giudicato esterno o ultrattività del giudicato esempio TOSAP-COSAP

Nella Sentenza è accertato che un passo carrabile è stato costruito prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio sulla strada interessata (e dunque non è soggetto a Tosap)

(Cassazione Sentenza n. 16269 del 23 luglio 2007)

**tale giudicato esplica i suoi effetti in
relazione a tutte le annualità della
Tosap**



Giudicato esterno o ultrattività del giudicato esempio TOSAP-COSAP

giudicato sull'imposta sulla pubblicità, formatosi in giudizi, intercorsi fra gli stessi soggetti, ma aventi ad oggetto avvisi di accertamento o rettifica, pur relativi alla stessa annualità, ma concernenti impianti diversi

(Cassazione Sentenza n. 14637 del 22 giugno 2007).

tale giudicato non esplica i suoi effetti in relazione a tutte le annualità della pubblicità perché attinente a situazioni di fatto diverse (diversi impianti pubblicitari)



Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Giudicato di merito totale

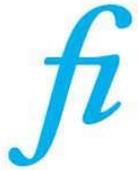
Istanza relativi a motivi di legittimità
diversi da quelli decisi



CASI PARTICOLARI

**NULLITA' SENTENZA
DERIVANTE DA IRREGOLARE
COMUNICAZIONE UDIENZA**

CASSAZIONE 5454-2008



Giudicato e riscossione

Iscrizione a ruolo anche per le
spese



Riscossione su sentenza non passata in giudicato

Limiti di cui all'art. art. 68 del D.Lgs. 546 del 1992

Iscrizione a ruolo:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.



Giudicato e riliquidazione

La riliquidazione (emissione di un nuovo atto impositivo) è possibile solo entro il periodo di decadenza

Cassazione, Sentenza n. 2531 del 2002



Giudicato e riliquidazione

Pertanto nel caso in cui il ricorso sia presentato per motivi formali

L'avviso può essere annullato in via di autotutela e sostituito da uno immune da vizi formali

L'eventuale giudicato formale sul primo atto impositivo non incide sul secondo

Cassazione, Sentenza n. 10949 del 2007

fi

11 giugno 2013

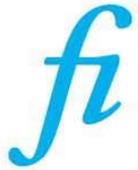
Impugnazione dei provvedimenti di
autotutela



Giurisdizione in materia di autotuelia

- Corte Costituzionale n. 264 del 1997
- Cassazione Sezioni Unite n. 16776 del 2005
- Cassazione Sezioni Unite n. 7388 del 2007
- Consiglio di Stato n. 767 del 2008

**Organo competente è
la Commissione Tributaria**



Commissione Tributaria

decide in riferimento ai

- il rifiuto espresso
- o il rifiuto tacito

dell'Amministrazione finanziaria a
provvedere in via di autotutela sulla
istanza del contribuente



Atti impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria

- **Provvedimento espresso di rifiuto** = nuovo atto di accertamento che conferma quello oggetto di istanza
- **Provvedimento tacito** = silenzio relativo alla istanza del contribuente (trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990)
- **Atto endoprocedimentale del successivo atto impositivo** (es. atto di liquidazione, riscossione o rimborso)



Motivi ammissibili dinanzi alla Commissione Tributaria

Art. 19 del D.Lgs. 546 del 1992

•Vizi propri

=

**•Motivi in fatto o diritto che è onere
del contribuente allegare all'istanza**



Motivi ammissibili dinanzi alla Commissione Tributaria

Oggetto del giudizio di riesame

Accertamento di

Elementi originariamente non valutati

1. perché sopravvenuti

2. o perché fatti valere ex post

dal contribuente (es. Sentenza divenuta definitiva) che incidono sulla pretesa tributaria



Cassazione Sezioni Unite n. 7388 del 2007 oggetto del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria

Le Sezioni Unite attribuiscono carattere discrezionale all'esercizio del potere di autotutela e pertanto

- Il giudice tributario potrà sindacare la pretesa tributaria solo nel caso in cui il diniego contenga una conferma della legittimità della pretesa contenuta in atto impositivo
- il solo controllo della legittimità del rifiuto nel caso in cui il ricorso sia avverso il mero rifiuto di agire in autotutela



Difesa del Comune dinanzi alla Commissione Tributaria

**Eccepire l'inammissibilità del ricorso
ex art. 19 comma 3 nel caso in cui**

- il contribuente non indichi nell'istanza elementi o fatti nuovi che legittimano una istruttoria
- il contribuente si limita ad indicare vizi formali o di natura procedimentale (eventualmente sanati dalla mancata impugnazione)